



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
- Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
- Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
- Dott. Stefano BENINI - Consigliere -

R.G.N. 21445/05

Cron. 2276

Rep. 654

Ud. 11/12/07

Oggetto
GIURISDIZIONE
CONTRIBUTI
CONSORTILI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco
pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14,
presso lo studio dell'avvocato SABATINI FRANCO,
rappresentato e difeso dall'avvocato BROCCHI LEONELLO,
giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2007

contro

1354

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE PESCARA



ALENTO E FORO, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LEONARDO PISANO 16, presso lo studio degli avvocati
ARCANGELO GUZZO, CLAUDIO MARTINO, giusta delega a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 95/05 della Corte d'Appello di
L'AQUILA, depositata il 17/02/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/07 dal Consigliere Dott. Antonio
MERONE;

uditi gli avvocati Leonello BROCCHI, Arcangelo
GUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'inammissibilità del primo e terzo motivo, rigetto
del secondo.

1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO

1.1. Il Comune di Montesilvano ricorre contro il Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro, per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata resiste con controricorso.

1.2. In fatto, con atto notificato il 31.10.2002, il menzionato Consorzio di Bonifica, ha citato in giudizio il Comune di Montesilvano, dinanzi al tribunale civile di Pescara, per ottenere il pagamento delle somme dovute per la gestione e manutenzione di un collettore rivierasco, utilizzato dal Comune per la depurazione e lo smaltimento delle acque scure. Il tribunale adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 80/1998, trattandosi di controversia in materia di pubblici servizi.

La Corte di appello, invece, accogliendo l'impugnazione del Consorzio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi del servizio.

1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Comune di Montesilvano denuncia la nullità della sentenza



impugnata, scritta a mano in maniera illeggibile (1° motivo), la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto della eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dallo stesso Comune, per mancanza di specificità dei motivi (2° motivo) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo alla determinazione della giurisdizione (3° motivo).

2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Preliminarmente, giova osservare che il ricorso manca di una compiuta esposizione dei fatti di causa, che preceda l'esposizione dei motivi di censura. Tuttavia, questa carenza non preclude l'esame dei primi due motivi, in relazione ai quali i fatti rilevanti sono esposti nel corpo degli stessi (inintelligibilità della sentenza e mancanza di specificità dei motivi di appello). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, occorre che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei presupposti di fatto in relazione ai quali viene prospettata la censura in diritto, senza necessità di attingere ad



altre fonti" (Cass. 19756/2005, 15672/2005, 2476/2001)..

2.2. Il primo motivo di ricorso è infondato perché non è affatto vero che la sentenza sia stata a scritta a mano in maniera incomprensibile. Le conclusioni delle parti, lo svolgimento del processo, i motivi della decisione e il dispositivo della sentenza impugnata sono scritti a macchina in maniera perfettamente leggibile. Soltanto parte dell'epigrafe della sentenza (n. R.G., estremi dell'atto di appello e indicazione delle parti in causa) risulta scritta a mano, ma con grafia perfettamente comprensibile.

2.2. Quanto al secondo motivo, la censura è priva di fondamento perché "Il potere di rilievo d'ufficio impone al giudice dell'appello (come di qualsiasi altra impugnazione) il controllo dell'esistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse, siccome la risoluzione delle questioni di giurisdizione dipende soltanto dall'applicazione di norme di diritto ai fatti introdotti nella causa; ne consegue che risulta sufficiente che si investa il giudice dell'impugnazione della questione di giurisdizione per impedire il formarsi del giudicato interno, senza che si possa discutere sul grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata" (Cass. 14288/2007).



2.3. Il terzo motivo è infondato e, prima ancora, inammissibile. E' infondato perché la Corte di Appello ha motivato il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario in ragione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004. Ma, il motivo è, prima ancora inammissibile, per cui questa Corte non può entrare nel merito della questione di giurisdizione *ex officio*.

Infatti, la questione di giurisdizione è stata prospettata impropriamente sotto il profilo del vizio di motivazione, ma "la deduzione, come motivo di ricorso per Cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che, in ordine alla detta questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere, in piena autonomia rispetto alla valutazione della sentenza impugnata, all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa (*ex plurimis* Cass. sez. un. 10 gennaio 2003 n. 261, 10 luglio 2003 n. 10840, 4 ottobre 2002 n. 14275)" (Cass. 15661/2006). Alla irritualità della formulazione della censura si aggiunga che il ricorso manca, sul punto, della esposizione del fatto che faccia comprendere nei suoi esatti termini (nella prospettazione del



ricorrente) quale sia la questione oggetto della controversia (i fatti riportati nel precedente paragrafo 1.2. sono tratti dalla esposizione contenuta nella sentenza impugnata). Come è noto la mancanza della esposizione del fatto rende inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c., anche quando, come nella specie, la Corte sia anche giudice del fatto. D'altra parte, analogo obbligo, di esporre i fatti, è vigente per gli atti introduttivi dei vari gradi del giudizio di merito. Questa conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "nel ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, previsto dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. e avente lo scopo di consentire l'individuazione della fattispecie concreta sussumibile in quella astratta di cui alla sentenza impugnata e alle censure alla stessa mosse (ed integrato anche quando gli elementi necessari siano ricostruibili in base a quanto esposto in sede di articolazione dei motivi di ricorso), deve sussistere anche quando si deducano questioni di giurisdizione, poiché il potere della Corte di cassazione di svolgere indagini di fatto ai fini delle statuizioni sulla giurisdizione trova un limite nel caso di cognizione introdotta con ricorso ordinario, nella quale le



indagini di fatto non possono essere esercitate in via sostitutiva dell'attività difensiva che la parte deve svolgere mediante il medesimo ricorso per cassazione, in relazione non solo (come nel regolamento di giurisdizione) agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alla decisione impugnata" (Cass. 389/1999, 573/99, 574/99, 575/99, 576/99, 577/99).

2.4. Conseguentemente, il ricorso va rigettato, con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità., liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 10.100,00 (euro diecimilacento/00), di cui € 10.000,00 (euro diecimila/00) per onorari, oltre gli accessori di legge e le spese generali.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2007.


Il consigliere estensore

(dr. Antonio Merone)



Il Presidente

(dr. Giuseppe Ianniruberto)



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Gamballista

Depositata in Cancelleria

31 GEN. 2008



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Gamballista